

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

RELAZIONE

svolta dal Presidente avv. Pietro Lecciso
nell'Assemblea del 29 gennaio 1962

EDITRICE SALENTINA s.r.l. - LECCE-GALATINA

Egredi Colleghi,

Ho l'onore di leggervi il seguente telegramma di S. Ecc. l'avv. Michele De Pietro - Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura:

« Onorevole Avvocato Pietro Lecciso - Presidente Ordine « Forense - Lecce.

« Grato cortese comunicazione pregola porgere at assemblea « Ordine Forense mio deferente cordiale saluto et rinnovare at « colleghi toga oro et giovine Procuratore festeggiato offerta « toga mie cordiali felicitazioni punto accolga espressioni mia « viva cordialità sua persona - De Pietro Vice Presidente Consiglio Superiore Magistratura ».

Credo di interpretare il pensiero unanime dell'assemblea, ricambiando con affettuosa devozione al grande nostro Amico, che consideriamo sempre amato e venerato Presidente, il saluto più cordiale e deferente.

* * *

La esperienza ha suggerito al Consiglio dell'Ordine di dedicare un'assemblea alle relazioni e allo esame dei bilanci, consuntivi e preventivi, ed altra assemblea alle elezioni del nuovo Consiglio, in modo da assicurare, per quanto possibile, all'una e all'altra regolare svolgimento. E' questo il motivo, per cui oggi noi siamo convocati soltanto per le relazioni, con piena fiducia che attraverso la discussione si possano indicare proficui programmi per l'attività del prossimo biennio, e con la certezza che l'ordinato svolgimento delle elezioni, da effettuarsi con la massima regolarità e con l'uso di cabine, assicuri al nostro Ordine un Consiglio di Colleghi, che possano de-

dicargli — come in passato — la loro attività anche in riferimento alle accresciute esigenze per l'aumentato numero di avvocati, procuratori e praticanti.

* * *

Consentitemi che io rivolga innanzitutto un mesto pensiero a tutti i Colleghi scomparsi nell'anno 1961, ed in particolare al compianto avv. Donato Mormando, il quale durante il breve periodo in cui fu Presidente del nostro Consiglio dedicò alla Curia, con abnegazione e con alto senso del dovere, tutte le sue energie, sottraendole all'esercizio professionale e alle cure della famiglia, con lo stesso fervore, con cui spiegava le funzioni di Delegato della Cassa di Previdenza e Assistenza Avvocati.

Come ebbe a sottolineare il Consigliere Collega Tommaso Santoro nella commossa commemorazione, solennemente tenuta nell'Aula di questa Corte d'Appello, alla presenza dei Sigg. Magistrati e dei Colleghi, la vita dello illustre Estinto si può racchiudere nella nobile parola: *servire*. Il suo servizio, nobilmente reso alla Patria, alla Società e al Foro, rimarrà incancellabile nei nostri cuori.

* * *

Intensa è stata l'attività del Consiglio nell'anno 1961, non soltanto per lo svolgimento dei suoi fondamentali compiti: pronuncia di pareri richiesti dai colleghi ed espletamento di ricorsi, ma anche per lo intervento in tutte le questioni di carattere locale e generale, che riguardano lo andamento della Giustizia, i servizi giudiziari, la tutela di fondamentali interessi di categoria, e lo studio delle varie riforme in corso di elaborazione e di esame anche davanti al Parlamento.

Il Consiglio ha ritenuto di provvedere, innanzi tutto, al riordinamento degli uffici e dello archivio, dando adeguata sistemazione alla sala per le adunanze e alla biblioteca, nella quale sono conservati non soltanto i volumi donati all'Ordine dalla famiglia del compianto avv. Antonio Adamucci, illustre Presidente scomparso nel 1931, ma anche libri e riviste ceduti dall'avv. Giovanni Grosso, già Segretario del Sindacato Avvo-

cati, al quale mi è gradito inviare un affettuoso memore saluto. La biblioteca, diretta dal collega Salvatore Licci, coadiuvato da volenterosi colleghi e praticanti procuratori, si è arricchita di nuove riviste, scaffali e tavoli per consultazione. Ed è da auspicare che le condizioni future in base al bilancio, predisposto dal cons. Guglielmo Starace, e la generosità di coloro che amano la cultura pongano la nostra biblioteca in grado di divenire un centro di studio, necessario e indispensabile per un Ordine fiorentino come il nostro.

* * *

I pareri dati nell'anno 1961 sono stati 122.

Si è trattato quasi sempre di pareri richiesti da Colleghi nei confronti dei propri clienti. Ma è auspicabile che si faccia uso anche del parere preventivo, da sottoporre al Collegio all'atto della decisione della causa. Tale parere servirebbe a porre il Giudice in condizioni di evitare errori di valutazione, che spesso sono causa di impugnazione, e varrebbe a non turbare i rapporti fra avvocato e cliente all'atto della liquidazione.

Non è superfluo qui richiamare alcuni principi che il Consiglio dell'Ordine ha affermato:

1. — Al procuratore, che per ragioni della professione deve muoversi dalla sua residenza, è dovuta in ogni caso la trasferta.

2. — Il parere del Consiglio dell'Ordine è un atto amministrativo, e può essere riformato dallo stesso Organo che l'ha adottato, ove non siano sorti diritti a favore di terzi.

3. — Nel caso che l'avvocato si rivolga ad altro Collega fuori sede per lo adempimento di atti giudiziali o stragiudiziali, per la rappresentanza o la difesa del proprio cliente, questi è certamente obbligato a corrispondere i maggiori onorari e compensi dovuti, e a rimborsare le spese, anche se la scelta del procuratore o dell'avvocato corrispondente non fu fatta da lui. La obbligazione del cliente però non libera il difensore dall'obbligo di vigilare, affinché il collega sia compensato. E se il cliente non adempie la obbligazione, egli ha l'obbligo di cautelare il credito del collega nella maniera più efficace e concreta.

* * *

I ricorsi presentati sono stati 73, di cui 36 già archiviati. Nella maggior parte dei casi (bisogna dirlo ad onore della Classe) si tratta di malintesi, superati e chiariti mercè lo intervento del Consiglio e la buona volontà dei Colleghi.

Dei procedimenti disciplinari aperti soltanto due sono stati definiti.

Le riunioni del Consiglio sono state 28.

All'albo dei praticanti sono stati iscritti 48; all'albo dei procuratori 37; all'albo degli avvocati 18. Alla data del 31 dicembre 1961 gli avvocati e procuratori iscritti all'albo erano 584.

PALAZZO DI GIUSTIZIA

E' opportuno che io riferisca su questo problema sin dalle origini, perchè pur troppo molte cose si sono dette fuori del nostro ambiente, in gran parte inesatte, che valgono soltanto a confondere le idee.

Il Consiglio comunale con deliberazione del 1° febbraio 1954 approvò un progetto di ampliamento del vecchio palazzo di giustizia sull'area di risulta dalla demolizione del gruppo di case comprese tra il Corso Vittorio Emanuele, Via degli Antoglietta e Piazzetta dei Longobardi. Ma, successivamente, con delibera 16 luglio 1960 n. 203 prese atto che quel progetto non si poteva realizzare, perchè l'area utilizzabile di circa 800 mq. appariva insufficiente alle necessità sempre maggiori della Giustizia, sicchè la Pretura, la cui spesa di allogamento grava sul Comune, sarebbe rimasta fuori del nuovo edificio; il piano terra di questo fabbricato veniva reclamato dai proprietari del suolo a scomputo di una parte delle loro pretese; e una tale risoluzione non sarebbe stata accolta in sede competente; la espropriazione per pubblica utilità, ugualmente gravosa, avrebbe comportato lungaggini burocratiche, controversie e difficoltà contingenti; la Soprintendenza ai Monumenti avrebbe posto difficoltà, superabili solo a scapito della funzionalità, già precaria, del fabbricato; non si sarebbero ottenuti i benefici di legge a favore dei Comuni, non essendo questo edificio di proprietà comunale.

Con la medesima delibera il Consiglio Comunale, pur col rammarico di dover lasciare il vecchio palazzo di giustizia, legato ad una nobile tradizione e ai nomi più illustri della storia cittadina, ma nella certezza che esso sarebbe stato destinato in futuro a Scuola di Diritto, poneva immediatamente a disposizione il suolo di proprietà comunale, sito in Lecce al Viale Brindisi, della estensione di 8.000 mq., e indiceva un concorso nazionale per il progetto dello edificio e per la sistemazione urbanistica della zona.

In esecuzione di quel deliberato il Comune bandiva il concorso, e costituiva la commissione giudicatrice, che dopo varie sedute completò i suoi lavori, e assegnò il primo premio *ex aequo* a due progetti, uno degli Architetti Beniamino Barletti e Cesare Ligini, e l'altro degli Architetti Sergio Lenci e Gianfranco Cagniglia. I giudizi dati dalla Commissione, adeguatamente motivati, sono stati pubblicati.

Naturalmente non sono mancate critiche.

Vi è stato chi ha detto che il risultato riflette un dissidio di opinioni, e che la Commissione avrebbe avuto il proposito di sottrarsi alla responsabilità di una decisione, imponendo ad architetti di contrastanti tendenze una collaborazione che difficilmente potrà rivelarsi proficua.

E' da rilevare, al contrario, che la decisione fu unanime, e che entrambi i progetti, pur costituendo pregevoli elaborati, presentano lacune succintamente rilevate nei giudizi complessivi.

Anche se i due progetti premiati *ex aequo* sono antitetici nella impostazione urbanistica e volumetrica e nella espressione figurativa, è da ritenere che i loro Autori troveranno una soluzione che — tenuto conto dei rilievi fatti dalla Commissione — possa costituire il progetto del Palazzo di Giustizia. D'altra parte, è da ricordare che trattasi di un edificio che deve rispondere non soltanto ad esigenze architettoniche ed urbanistiche ma alla funzionalità stessa della Giustizia, che in massima parte si fonda, secondo le direttive del codice vigente, sulla ampiezza, sul numero e sulla destinazione dei locali alle esigenze dei vari uffici.

Ritengo che nessuno possa condividere la opinione che la Commissione abbia voluto concludere salvataggi di sorta. Gli autori dei progetti non erano conosciuti; e la Commissione fu unanime nel suo parere.

Non è colpa della Commissione se nessuno dei progetti presentati risponde in pieno a tutti i requisiti funzionali, espressivi ed architettonici ed anche economici, richiesti per il palazzo di Giustizia di Lecce. Bisogna dare atto invece alla Commissione che con senso di responsabilità ha negato il premio assoluto, pur segnalando all'Amministrazione Comunale competente i progetti più meritevoli. Questi, come la Commissione ha ritenuto, « hanno sostanziali pregi di chiarezza e di sicurezza d'impostazione e rivelano la preparazione, la conoscenza del tema e la sensibilità degli autori ».

Tale proposta non è frutto di alcun *compromesso*, come da taluno è stato scritto, ma ha lo scopo di dare le direttive sicure, alle quali lo Edificio deve rispondere. Non è consentito staccare proposizioni di un giudizio, sinteticamente espresso, per farne oggetto di critica. Il giudizio dev'essere valutato nel suo complesso, e non spezzettato, come si è tentato di fare, per accreditare altro progetto, non ritenuto meritevole del primo premio.

Non poteva la Commissione dare un giudizio diverso per quel progetto, che pur avendo una riconosciuta felice impostazione non dà soluzione adeguata a tutti i problemi.

La espressione di un edificio, specie se trattasi di un palazzo di Giustizia, deve inserirsi nella espressione fondamentale della edilizia cittadina.

E se può essere un equivoco il richiamarsi alla storia formale di una città, non può ritenersi tale il giudizio consapevole e responsabile di una Commissione, che nel suo meditato studio tenne presenti le esigenze funzionali, urbanistiche ed architettoniche del complesso edilizio, da inserire nella storia sostanziale di questa illustre Città, che dal Foro ricevette in ogni tempo dignità e decoro.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ebbe l'onore di far parte di quella Commissione, e per quanto modestissima sia la sua persona, ha il diritto e il dovere in questa assemblea qualificata di sottolineare il saggio operato dalla Commissione medesima, formata oltre che dal Sindaco - Presidente Avv. Agrimi, e dall'avv. Maurizio Fumarola, Assessore delegato e consigliere segretario del nostro Ordine, i quali dettero il contributo della loro esperienza, dai Dirigenti degli uffici tecnici del Comune, dagli Ecc.mi Capi della Corte (il Pri-

mo Presidente Dott. Romano, e il Procuratore Generale dott. Piazzalunga), da illustri Magistrati, designati dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica, i quali richiamarono l'attenzione sulla funzionalità, e da tecnici insigni, quali l'Ing. Alessandro Bruni, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce, dall'Architetto Fortunato Pignatelli, rappresentante dell'Ordine degli Architetti, dal prof. Arch. Giorgio Calza-Bini, esperto segnalato dalla Facoltà di Architettura di Roma, dal prof. Arch. Saulle Greco, esperto segnalato dal Presidente della Facoltà di Ingegneria di Bari, dal Prof. Arch. Ezio Minchilli, rappresentante le OO. PP. di Bari, dal Dott. Ing. Giovanni Vita, Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Erariale.

Posso assicurarvi che tanto i sigg. Magistrati quanto questo Consiglio curarono di rappresentare le effettive necessità di locali per la Corte d'Appello, il Tribunale, la Pretura, la Conciliazione, l'Ordine Forense e i servizi accessori, e che tutti i Componenti dimostrarono comprensione, accogliendo le proposte.

Mi è ora gradito comunicare all'Assemblea che in data 10 corrente gli Autori dei due progetti premiati *ex aequo* si sono incontrati innanzi ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e degli Uffici tecnici, e in pieno accordo fra loro hanno accettato l'incarico di presentare il nuovo progetto, definito sulla base dei chiarimenti e delle direttive date dagli Avvocati, dai Magistrati, dai Tecnici, e che il 16 stesso i rappresentanti dell'Ordine e i Capi della Corte si sono incontrati nel gabinetto del Sindaco, al fine di definire e concretare le richieste. Tali precisazioni concernono la funzionalità degli Uffici e delle Aule in riferimento ad effettive e non generiche esigenze e alla sistemazione urbanistica delle zone adiacenti, che offrono la possibilità di dare al nuovo palazzo ampio respiro in relazione ai complessi problemi, presenti e futuri, della circolazione e del parcheggio, tenuto conto delle possibilità di sviluppo edilizio della Città e del suo avvenire.

E' ora da auspicare che al più presto si possano definire le pratiche necessarie alla realizzazione del nuovo palazzo di Giustizia, capace di sostituire questo antico, glorioso edificio.

Un ringraziamento va espresso ai Colleghi, che hanno fatto o fanno parte tuttora del Consiglio Comunale, e che seguono con passione la soluzione del problema, ed in particolare all'at-

tuale Sindaco On. Avv. Alessandro Agrimi, all'ex Sindaco Sen. Avv. Nicola Nacucchi, che presiedette il consiglio del 13 luglio 1960, e all'Avv. Maurizio Fumarola, che in quella seduta fu relatore, essendo Assessore ai Lavori Pubblici, al Sen. Avv. Oronzo Massari, ex Sindaco di Lecce, ai Consiglieri Comunali Avv.ti Cesare Massa e Bruno Tamburrano.

Ritengo altresì doveroso rinnovare la nostra più viva riconoscenza e devozione a S. E. Michele De Pietro, che continua a svolgere il suo autorevole interessamento perchè sia soddisfatta questa nostra fondamentale aspirazione.

CONGRESSI E ASSEMBLEE

Il Congresso Nazionale Giuridico Forense si è svolto nello scorso anno a Genova, dal 18 al 23 settembre.

Al nostro Consiglio dell'Ordine venne affidata la Vice Presidenza della I Sezione, in cui si trattò il tema sull'esercizio della professione, sui doveri dell'avvocato, sul gratuito patrocinio e sulla difesa d'ufficio. I partecipanti del nostro Ordine al Congresso non furono numerosi, ma è da auspicare che in avvenire vi sia una maggiore partecipazione alle Assemblee Nazionali, non soltanto perchè in esse si stabiliscono nuovi legami di amicizia con i Colleghi, ma anche perchè si dibattono gravi e fondamentali problemi, che riguardano la vita dell'Ordine e le nostre aspirazioni più concrete. Noi non potremo dimenticare il successo ottenuto dal nostro Collega avv. Vittorio Aymone con la relazione da lui svolta al precedente Congresso di Palermo sulla riforma delle Corti di Assise, in merito alla quale io ebbi l'onore di riferire in altra assemblea.

A Genova si sono dibattuti temi importanti ed attuali, relativi ai rapporti fra avvocati e giudici per un migliore funzionamento della giustizia, alla scuola, all'orientamento scientifico, allo stato giuridico dei Magistrati e degli Avvocati, alla collaborazione fra giudici e avvocati, alla formazione del giurista pratico, ai nuovi compiti dell'avvocato nell'ambito del Mercato Comune Europeo, ai compiti del Giudice e dell'Avvocato nel processo civile e del Giudice Amministrativo, alle urgenti riforme reclamate in materia penale, al diritto della Navigazione, che non possono

non averè larga risonanza per la importanza delle relazioni, degli interventi e delle mozioni approvate.

A chiusura, l'assemblea generale approvò all'unanimità una mozione, ad iniziativa anche dell'Ordine di Lecce, con cui si deliberava di convocare il VII Congresso Nazionale Giuridico nella nobile Città di Bari, che per la elevatezza del suo Foro, ricco delle migliori tradizioni, si è ritenuta degna di tale privilegio. A nome del nostro Consiglio dell'Ordine io sentii il dovere di offrire all'Avvocato Russo-Frattasi, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bari, la nostra più viva collaborazione, con l'auspicio che nella formulazione di massima e definitiva dei programmi della grande Assise Nazionale si possa inserire una manifestazione che valga a riaffermare le luminose tradizioni di questo nostro illustre Foro. Ed io confido che tutti i Colleghi vorranno dare il loro contributo perchè il congresso, che si svolgerà in Puglia, risponda alle aspettative di tutti gli Avvocati d'Italia.

RIUNIONI MANDAMENTALI

Al fine di rendere più frequenti i contatti fra i Colleghi e di trattare familiarmente, senza la solennità delle assemblee generali, i problemi che interessano la classe, e da cui la maggior parte di noi in passato si è disinteressata, il nostro Consiglio dell'Ordine con delibera del 5 ottobre 1961 indisse riunioni di avvocati e procuratori, residenti nei vari Comuni compresi nei Mandamenti di Pretura. In esecuzione di quel deliberato noi abbiamo tenuto riunioni di Colleghi in Galatina, Maglie, Nardò, Gallipoli, Campi Salentina, Tricase e Ugento nelle aule di Udienza, cortesemente concesseci dai Prctori, i quali ci hanno offerto signorile ospitalità, con soddisfazione dei partecipanti. In quelle sedi ci siamo intrattenuti sui problemi riguardanti il servizio giudiziario del Distretto, ed in particolare della Pretura, in cui la riunione si svolgeva; sui temi delle riforme e su quelli riguardanti la previdenza ed assistenza. Dobbiamo dichiarare che quelle riunioni hanno raggiunto il risultato, che si desiderava: attraverso quegli incontri abbiamo avuto la possibilità non solo di esporre le linee generali dei più importanti problemi, ma anche di apprendere dalla viva voce dei Colleghi le aspirazioni e

le esigenze dei Mandamenti. Il Consiglio ha rilevato che è indispensabile lo ampliamento degli Organici, che in Campi Salentina vi è un solo ufficiale giudiziario, insufficiente rispetto alla mole del lavoro da compiere, tenuto conto anche delle difficoltà di notifica degli atti presso la sezione distaccata della Pretura di Squinzano; che analoga è la situazione dell'ufficio notificazioni ed esecuzioni presso la Pretura di Maglie, per cui si impone un altro ufficiale giudiziario; che deplorabili sono le condizioni della Pretura di Gallipoli, la cui sede attuale costituisce offesa al decoro e alla dignità della funzione giudiziaria.

Tutti i Colleghi hanno dato utili suggerimenti in merito ai vari problemi trattati.

Desidero dare ora assicurazione che quanto alle questioni riguardanti il servizio giudiziario, e quello esecutivo in specie, sono stati fatti gli opportuni passi, e che già provvedimenti sono stati adottati, come riferirò nel corso di questa relazione.

Le proposte fatte in merito alla Previdenza ed Assistenza saranno oggetto di relazione, da comunicare alla Cassa e ai Parlamentari, come in seguito si dirà. Sento pertanto il dovere di rinnovare il ringraziamento ai Colleghi, che hanno organizzato e reso interessanti quelle riunioni, ai Colleghi del Consiglio, i quali vi hanno partecipato, ed in particolare al Consigliere Segretario Avv. Maurizio Fumarola, sempre presente in ogni atto o manifestazione che riguardi l'Ordine, ai Colleghi Fulvio Rizzo e Salvatore Raeli, e al Collega Luigi Ferrol, il quale in tutte le riunioni ha riferito sulla previdenza ed assistenza con una esposizione chiara e precisa, apprezzata dai convenuti.

Credo di interpretare il pensiero degli avvocati e procuratori, che risiedono in Comuni compresi nei vari Mandamenti, formulando in questa sede l'augurio, già da loro espresso nelle rispettive riunioni, che quegli incontri siano ripetuti per un particolareggiato studio dei vari problemi.

AGITAZIONE FORENSE

Un avvenimento di grave portata turbò nell'anno decorso la normale attività dell'Ordine, che attraverso deliberazioni di

consiglio e di assemblee straordinarie, elevò la sua vibrata protesta, associandosi a quella di tutti i Collegi d' Italia.

Non si possono non ricordare in questa sede, anche per i riflessi e per le ripercussioni che ne derivarono, le cause e lo svolgimento di quell'agitazione.

Nella seduta del 1° marzo 1961 il Consiglio dei Ministri approvava disegni di legge, successivamente presentati allo esame del Parlamento, di carattere fiscale, riguardanti la classe forense ed in genere l'attività giudiziaria.

Il Consiglio dell'Ordine sotto la presidenza dell'avv. Donato Mormando mise immediatamente allo studio quei provvedimenti, che, se approvati, avrebbero avuto grave incidenza nell'amministrazione della Giustizia.

L'adeguamento delle tasse di bollo per alcuni atti giudiziari (giudizi di conciliazione e di appello) avrebbe reso sempre più difficile per le classi meno abbienti la possibilità di adire la Magistratura, e quella inferiore in specie.

Il progetto di tassazione dei rinvii nelle cause civili e delle ordinanze non teneva presente che l'istituto del rinvio obbedisce a criteri di economia processuale, consente un maggiore studio e approfondimento delle questioni, il completamento della documentazione; e agevola la chiarificazione delle rispettive ragioni delle parti, spianando la via alla conciliazione, sempre auspicabile.

Appariva evidente la inopportunità di imporre gravami fiscali su tale attività, che non può rappresentare oggetto di imposizione, mentre si minacciava di turbare il ritmo normale dei procedimenti civili, e di ridurre la possibilità di conciliazione e di moderazione della litigiosità, mercè la introduzione di nuovi oneri, atti a rendere sempre più difficile il ricorso alla Magistratura.

Di eccezionale gravità era poi il progetto di abolizione del sistema di abbonamento ai fini della imposta generale sulla entrata per i liberi professionisti, che venivano posti sullo stesso piano delle categorie commerciali. Quel provvedimento costituiva un preoccupante attentato alla libertà e all'autonomia dello esercizio professionale; feriva il principio del segreto professionale; vulnerava il rapporto fiduciario tra Fisco e liberi profes-

sionisti, e determinava nei confronti di questi ultimi uno stato di soggezione.

Io non rifarò la storia di quell'agitazione nei suoi sviluppi, nei contrastanti orientamenti ed indirizzi degli Ordini forensi. Ma ritengo doveroso riaffermare che gli Avvocati e Procuratori iscritti al nostro Ordine dettero prova di compattezza e di grande senso di responsabilità nella protesta e nell'agitazione.

Anche noi ci rendiamo conto della paralisi, che può derivare all'amministrazione della Giustizia da una generale astensione da parte degli Avvocati alle Udienze. Ma dobbiamo constatare che tale estremo rimedio valse a far respingere un disegno di Legge, ritenuto unanimemente da giuristi, economisti e professionisti, illegittimo e anticostituzionale.

L'agitazione dimostrò che vi sono principî intangibili, che non possono essere comunque vulnerati. Essa affermò che la Giustizia è funzione fondamentale dello Stato, che ad essa la collettività deve poter accedere facilmente, che al suo funzionamento devesi provvedere con la partecipazione di tutti i cittadini, che conseguentemente sistemi finanziari di copertura, adottati per corrispondere aumenti di stipendi, vanno studiati ed attuati in relazione alle fondamentali esigenze della collettività, e non devono colpire soltanto determinate categorie; e che in ogni caso devono essere garentite la libertà e l'autonomia dell'avvocato nell'esercizio della sua attività professionale col pieno rispetto delle prerogative, che costituiscono fondamento e garanzia della nobile istituzione.

E' stato autorevolmente segnalato che le norme di procedura penale relative allo abbandono della difesa si sono manifestate inadatte a fronteggiare un fenomeno di carattere collettivo, allorquando cioè gli avvocati siano costretti a disertare le aule di Udienza, per una dignitosa e ferma protesta. Ma a me sembra che non la insufficienza dei mezzi di repressione e lo auspicio di altri più validi costituiscono lezione da trarre da quell'agitazione. Essa vale invece a segnalare alla coscienza nazionale la funzione dell'avvocatura, sempre pronta e responsabile nello avvertire e prevenire ogni pericolo di violazione delle sue prerogative, a tutela e garanzia dei diritti fondamentali del cittadino.

Dobbiamo respingere la opinione che gli avvocati si siano

agitati per loro materiali interessi, sia pure apprezzabili. La pronta adesione di tutti gli Ordini professionali, e specialmente la solidarietà manifestata dai Medici di tutta Italia confermano le alte ragioni ideali di quell'agitazione.

Dobbiamo constatare con vivo rincrescimento che essa, se è valsa alla reiezione di quei Disegni di Legge, producendo immediati e salutarî risultati, non viene sempre tenuta presente, allorquando si procede a modifiche di trattamenti economici. All'onere derivante dalla recente legge 16 dicembre 1961 n. 1308, contenente modifiche alla Legge 29 dicembre 1956 n. 1433, e relativa al trattamento economico della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Giustizia Militare, e degli Avvocati e Procuratori dello Stato, si è fatto fronte per un'aliquota col maggior gettito derivante dal provvedimento concernente adeguamenti di alcune voci della tariffa della legge di bollo, disposti con Legge 18-11-1961 n. 1296!

E' avvenuto che per adempiere quell'onere, ammontante a L. 4.450.000.000, si è soppressa la riduzione di imposta di bollo per gli atti del procedimento nei giudizi di appello avanti i Tribunali, prevista dall'art. 43 n. 1, lettera b della tariffa, Allig. A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953 n. 492; si è assoggettato ad imposta speciale di bollo il provvedimento del Pretore, che rende esecutivo il lodo arbitrale ai sensi dell'articolo 825 c. p. c.; e si sono aumentate le imposte fisse di bollo, dovute, in caso di uso, per gli atti e scritti indicati negli articoli 48 a 61 e 65 della tariffa, Alleg. A, parte II, annessa al decreto presidenziale 25-6-1953 n. 492.

E' necessario ribadire ancora una volta in tutte le nostre assemblee che lo indirizzo di uno stato di diritto deve essere inteso a rendere sempre più accessibile l'attività giudiziaria, la quale costituisce il più alto e nobile servizio, reso dallo Stato alla comunità dei cittadini, e ad assicurare la pace sociale.

Sicchè dobbiamo sottolineare che gli Avvocati d'Italia, consapevoli della loro funzione di necessaria collaborazione della funzione giudiziaria, con alto senso di responsabilità, sarebbero costretti a riprendere l'agitazione, se i principî fondamentali, relativi all'attività giurisdizionale e agli interessi morali dello Ordine, dovessero essere comunque intaccati.

Credo di interpretare il pensiero dell'Assemblea, esprimendo

un vivo ringraziamento a tutti gli Avvocati, che nel nostro Ordine si adoperarono per la buona riuscita dell'agitazione, ed in particolare ai Consiglieri Avv.ti Aymone, Fumarola e Salvi, i quali tanto a Napoli, dove si costituì il Comitato Nazionale di agitazione, quanto a Roma, in sede di riunione delle Curie, si resero interpreti, insieme con il compianto avv. Donato Morando, delle legittime proteste della Curia, e a tutti i Colleghi che con i loro interventi, mozioni ed ordini del giorno dimostrarono la necessità della protesta, e si adoperarono ad evitare che da essa potesse derivare grave danno alle parti e ai difensori.

RAPPORTI CON GIUDICI E MAGISTRATI

Deferenti e cordiali sono stati e continuano ad essere i rapporti con i Capi della Corte, con i Magistrati, e con i Cancellieri, ispirati sempre a reciproca comprensione, com'è stato confermato in occasione della nostra agitazione e dello sciopero dei Cancellieri, ai quali noi esprimemmo ufficialmente, dandone prova concreta, la nostra solidarietà, molto apprezzata, tanto che essi sentirono cortesemente il bisogno di esprimere all'Ordine il loro ringraziamento.

Per effetto di tali rapporti il Consiglio ha potuto affrontare, in piena armonia con la Magistratura, problemi fondamentali che interessano l'andamento della Giustizia nel nostro Foro.

SERVIZIO GIUDIZIARIO

E' da rilevare che nell'ottobre scorso alcuni Consiglieri Istruttori rinviavano cause a lontane Udienze nonostante ogni contraria concorde richiesta delle parti. Noi tutti ascoltammo con stupore la dichiarazione che non poteva essere fissata la udienza collegiale se non per il mese di ottobre 1962. Per evitare tale gravissimo provvedimento, gli avvocati interessati consentirono di rinviare la precisazione delle conclusioni ad altra prossima Udienza, nella speranza che prima di tale data si fosse trovato un rimedio. Noi denunciammo tale episodio a voce

e per iscritto al Primo Presidente, il quale dimostrò piena comprensione, studiando insieme con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine i rimedi più idonei, in attesa che il servizio si normalizzasse con la copertura delle vacanze, e con l'auspicato ampliamento dell'Organico. Non era d'altra parte da dar colpa ai sigg. Consiglieri se essi non aderivano alla concessione di adeguati rinvii, e alla fissazione di una non lontana udienza collegiale, in quanto erano giustamente preoccupati della rigorosa applicazione della norma di attuazione del Codice di rito, secondo la quale il Collegio può rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti, e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal Giudice Istruttore, a norma dell'articolo 190 del codice di rito. La reciproca comprensione fra avvocati e magistrati farà sì che anche le cause innanzi alla udienza collegiale possano essere rinviate, ove vi sia l'accordo dei procuratori, e le esigenze dell'Ufficio non lo vietino.

Il problema dei rinvii delle cause è complesso. Non mi pare che possa condividersi la opinione, per quanto autorevole, che l'accumularsi delle cause in diverse Udienze sia dovuto al fatto che avvocati e parti si adagino nel chiedere rinvii o nel differire la trattazione. Nella massima parte dei casi, per quanto a me consta, i rinvii sono imposti dalla convenienza e dalla opportunità di istruire maggiormente la lite, o di iniziare il dialogo per un bonario componimento, che noi dobbiamo auspicare, e per portarlo a termine. Non è di questi rinvii che bisogna dolersi, ma dei rinvii lunghi ed ingiustificati, che talvolta vengono disposti d'ufficio, non ostante la contraria richiesta delle parti. La necessità di un rimedio definitivo e radicale è stata da me esposta al Sottosegretario alla Giustizia On. Dominè, in occasione della recente sua visita a Lecce, e in Roma al Ministro Guardasigilli, che mi concesse udienza. Il problema riguarda non soltanto la nostra Corte ma è di carattere generale. Per quanto riguarda questo Distretto la situazione potrà essere normalizzata soltanto con l'ampliamento degli organici tanto presso il Tribunale quanto presso la Corte di Appello. Esaminando il problema nel suo complesso, è da auspicare che si possa ottenere in avvenire una migliore utilizzazione del Giudice mercè le proposte riforme della riduzione del numero

dei componenti il collegio in Corte d'Appello e in Corte di Cassazione, e la immissione di un certo numero di magistrati con l'ampliamento degli organici. Si è anche proposta la soppressione di Preture, che non hanno ragione di vita autonoma, data la facilità di comunicazioni e di mezzi. Ma siffatto rimedio, certamente auspicabile, trova resistenza nelle popolazioni interessate, ond'è da prevedere che difficilmente potrà essere attuato. Pare infatti che la Commissione nominata per lo studio della soppressione di preture abbia concluso i suoi lavori, proponendo che soltanto sei Preture in tutta Italia siano soppresse. Vi è anche la tendenza, autorevolmente manifestata dal Rel. S. Ecc. Torrente al Congresso Nazionale dei Magistrati, svoltosi recentemente a Palermo, di abolire innanzi al tribunale la collegialità delle decisioni con la introduzione del giudice unico. E' questo un problema che merita di essere esaminato e approfondito, essendo oggetto di discussioni e dibattiti. A titolo personale, chi vi parla espresse al Congresso Nazionale Giuridico di Genova la opinione contraria ad ogni tentativo di riforma verso il sistema monocratico. Gli stessi sostenitori di questo partono da presupposti errati, indicando ragioni inconsistenti. Si vuole la monocraticità per una concreta attuazione del principio della immediatezza, della oralità e della concentrazione. E si afferma che il processo civile si dovrebbe svolgere in una o due udienze al massimo. Il che costituisce un errore, che non ha bisogno di essere dimostrato. Non si tratta di rispetto alla tradizione, come da taluno si è sostenuto, ma di necessità di garanzie per una giusta decisione, e per una maggiore indipendenza della Magistratura. Il che è riconosciuto dagli stessi sostenitori del sistema monocratico, i quali concordano che in ogni caso la collegialità dev'essere rispettata per il controllo in sede di gravame. La collegialità venne istituita allo scopo di ottenere che il giudicato sia frutto di discussione e di voto collettivo, ed anche al fine di assicurare la impersonalità e la insindacabilità della pronuncia. Anche se questa ultima ragione è discutibile, è certo che la collegialità vale a chiarire i diversi aspetti delle controversie, a correggere impressioni individuali, a controllare le idee dei singoli. A queste ragioni di carattere fondamentale altre se ne aggiungono, di carattere pratico e contingente, rilevate dal *Calamandrei*: « Il problema del giudice

unico rischia di trasformarsi da problema processuale in problema finanziario e in problema di edilizia, perchè con un po' di fantasia poetica si arriva ad immaginare un tribunale, funzionante col sistema del giudice unico, come un alveare in cui tutti i giudici contemporaneamente rendono giustizia, ciascuno lavorando nella propria celletta, ossia — per uscire dall'idillio — in una stanza di ufficio, nella quale non solo esista il necessario da svolgere una prova o un dibattimento, ma esista altresì quella *signorilità* o quella *austerità di andamento*, senza le quali lo stesso decoro della funzione rimarrebbe menomato». Questo concetto era già stato espresso da Ludovico Mortara nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario, tenuto a Roma il 6 novembre 1913. Per il fatto che la collegialità presso alcuni tribunali non funzioni o funzioni per quel tanto e per quel poco che piaccia al presidente o al relatore non significa che è opportuno sopprimerla.

Spetta a noi di valorizzare invece l'opera dell'avvocato con la discussione orale, che non richiede poderose arringhe, ma dev'essere intesa come esposizione e proposizione definitiva, in seguito ai risultati della istruzione, delle ragioni e delle conclusioni delle parti.

Per quanto concerne la oralità del processo basterebbe applicare le norme vigenti, che sono cadute addirittura in disuso: dopo la relazione da farsi all'udienza, il Presidente ammette le parti alla discussione, i difensori debbono leggere davanti al Collegio le loro conclusioni, e possono svolgere sobriamente le ragioni che le debbono sorreggere. E' avvenuto che la prassi ha abolito non soltanto la discussione, ma ha anche soppresso la lettura delle conclusioni. Senza bisogno di andare alla ricerca di altre ragioni, mi pare che questo sia uno dei motivi fondamentali per cui la collegialità talvolta non funziona. Tornando alle esigenze attuali e contingenti della nostra Corte, noi auspichiamo che siano mantenute le promesse fatte dal Ministro Guardasigilli e dal V. Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele De Pietro, il quale segue da vicino i nostri problemi, e siano immediatamente coperte le vacanze, e in un prossimo avvenire siano istituite la III Sezione della Corte e la IV Sezione del Tribunale, in conformità di richieste già formulate.

SERVIZIO ESECUZIONI MOBILIARI

Desidero additare allo apprezzamento dell'Assemblea i colleghi, che si sono adoperati a segnalare le gravi deficienze e gli inconvenienti verificatisi nel corso dell'anno, per il disservizio nei procedimenti esecutivi mobiliari.

In una relazione, che il Consiglio dell'Ordine riscontrò esatta a seguito di indagini compiute presso le Preture del Distretto, si accertò che, salve rare eccezioni, la situazione in questo settore è veramente disastrosa. Si segnalava in quella relazione il disagio dei giovani colleghi, maggiormente interessati a tale ramo dell'attività giurisdizionale, e si denunciava che questa era trascurata, con la conseguenza del dilagare della frode e della elusione di obblighi liberamente assunti. Da una parte i debitori costituiscono vincoli di indisponibilità o alienano le attività mobiliari; dall'altra riescono a frustrare la esecuzione, violando, spesso impunemente, gli obblighi relativi alla custodia dei beni pignorati. Quegli egregi colleghi gettavano l'alarma sul dilagante fenomeno di sottrazione dei mobili pignorati, e di esecuzioni mobiliari, in moltissimi casi definite con verbale di « mancata consegna di esecuto », e di « mancata vendita ».

Quella relazione ravvisava nello Istituto per le vendite giudiziarie un valido rimedio alla paralisi di questa attività giurisdizionale, pur non ignorando gli inconvenienti cui avevano dato luogo le cattive passate gestioni. Si sottolineava la difficoltà per l'Ufficiale giudiziario, al quale dalla legge sono commessi i singoli atti di esecuzione, di compiere tutte le attività connesse; e si suggeriva che, ad evitare gli errori che la esperienza aveva indicato, fosse preposto alla gestione dello Istituto un funzionario della Cancelleria o dell'Ufficio Unico, con esplicite mansioni direttive. Come rimedi straordinari e contingenti, in quella relazione si proponeva:

1) che nei mandamenti diretti da più Pretori le funzioni di Giudice della esecuzione siano assunte sempre ed esclusivamente da uno solo, il quale abbia competenza direttiva e di controllo su tutta l'attività esecutiva mobiliare, tanto nella fase preliminare quanto in quella successiva.

2) che gli ufficiali giudiziari siano invitati ad attenersi scrupolosamente alle norme che di essi precisano i poteri, ed in particolare ad astenersi dal sospendere le operazioni di esecuzione in base alla esibizione di documenti, che nella maggior parte dei casi contengono negozi fraudolenti, e ad anticipare giudizi o pareri sulla efficacia della scrittura esibita;

3) che sia assicurata la perfetta attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 536 e 537 C. P. C., riguardanti il trasporto e il modo di ricognizione delle cose da vendere e lo incanto;

4) che si proceda con oculatezza alla nomina del custode, mercè lo affidamento delle cose pignorate a persona che offra garanzia;

5) che siano dati all'ufficiale giudiziario i mezzi per il trasporto delle cose pignorate;

6) che a garanzia del credito del custode per indennità, e per rimborso di spese di trasporto, il Giudice della esecuzione determini, di volta in volta, lo ammontare delle spese *in relazione al valore e alla consistenza delle cose pignorate*.

Le doglianze in oggetto furono raccolte anche nelle riunioni mandamentali, sopra cennate.

Innanzi a siffatta motivata e circostanziata denuncia il Consiglio dell'Ordine intervenne ripetutamente presso lo Ecc.mo Presidente della Corte di Appello, che, per suo conto, approfondì il problema in base a diretti accertamenti presso le Preture, e giunse alla conclusione che la situazione è veramente grave. Del resto la gravità è stata denunciata anche da S. E. il Procuratore Generale, che nella relazione tenuta l'11 corrente per la inaugurazione dell'anno giudiziario ha segnalato una notevole diminuzione delle procedure esecutive mobiliari, mentre le esecuzioni immobiliari sono aumentate, ed ha espresso la opinione che « tale contrazione si deve attribuire, in gran parte, alla sfiducia che i creditori dimostrano verso la esecuzione mobiliare, la quale, così com'è oggi congegnata, non risponde allo scopo di assicurare l'esazione del credito; e ciò sia per la viltà dei prezzi, che normalmente si realizzano, e che a volte non coprono neppure le spese della procedura, sia perchè i debitori,

ai quali l'esecuto viene normalmente affidato, lo sottraggono o ne ostacolano in ogni modo la consegna, rendendo difficoltosa la vendita ». Ed ha aggiunto che le vendite mobiliari nell'ambito del distretto vengono ritardate o rimandate, anche perchè gli ufficiali giudiziari, che dovrebbero eseguirle, sono insufficienti per numero.

Il Consiglio dell'Ordine ritiene che il servizio possa essere normalizzato solo mercè il ripristino dell'istituto vendite, adeguatamente vigilato e controllato. Senonchè le domande presentate sino ad oggi per la gestione di tale istituto non hanno avuto favorevole accoglimento presso il Ministero. Di recente è stata presentata altra domanda, che viene dal Consiglio direttamente seguita, nella fiducia che essa possa essere accolta. Intanto occorrono rimedi di carattere urgente e contingente. Mi è gradito ringraziare S. E. il Primo Presidente, il quale con recente circolare ha richiamato gli organi periferici sulla importanza che il procedimento esecutivo riveste, sulle attività che gli uffici giudiziari devono svolgere, e sulle necessità che le pronunce giurisdizionali non rimangano inesequite, allo stato di inutili sentenze. Dopo avere rilevato le varie e numerose deficienze verificatesi ed il rilevante numero delle esecuzioni abbandonate e delle sottrazioni delle cose pignorate, egli ha affermato che seguirà inflessibilmente l'andamento del servizio, facendo appello alla solerzia e allo spirito di sacrificio richiesti dalla importanza del servizio medesimo. Inoltre S. E. il Primo Presidente con la citata circolare ha disposto che gli affidamenti delle cose pignorate allo stesso debitore siano limitati ai casi indispensabili, al fine di evitare o almeno ridurre le sottrazioni ed omissioni di consegna per la vendita; che i custodi siano scelti fra persone, che diano, per rettitudine e per il possesso dei requisiti necessari, sufficiente garanzia di poter assolvere adeguatamente il loro compito. Ha prescritto che gli ufficiali giudiziari si astengano categoricamente dal concedere rinvii delle esecuzioni senza autorizzazione del Pretore, e che nelle Preture con più magistrati di carriera il procedimento esecutivo sia affidato possibilmente ad un solo Magistrato, responsabile del servizio.

Essendo un'altra causa del disservizio individuata nella mancanza di mezzi per il trasporto delle cose pignorate, e poi-

chè l'onere relativo spetta all'ufficiale giudiziario procedente, nell'attuale carenza di un istituto per le vendite, ha disposto che il Pretore, addetto alla esecuzione, al momento in cui autorizza la vendita, provveda a *determinare*, di volta in volta, e in riferimento alle cose da trasportare, con valutazione *presuntiva* della singola spesa occorrente, l'ammontare del deposito, che preventivamente dev'essere versato, nelle forme e nei modi di legge, in Cancelleria, affinchè l'ufficiale giudiziario procedente possa procurarsi i mezzi per il trasporto.

Tale ultima disposizione, favorevolmente accolta presso alcune Preture, ha dato luogo in altre a qualche perplessità sia per lo ammontare del deposito sia per l'intralcio, che può derivare agli uffici di cancelleria da tale nuovo incumbente.

Ritengo che nella sua prima applicazione tale norma debba essere seguita da vicino dai Colleghi che si occupano delle procedure esecutive, in modo che non ne venga frustrato lo scopo.

Noi siamo già intervenuti per chiarire la portata di tali disposizioni, per evitare che il deposito sia eccessivo in relazione all'oggetto della vendita, e per ottenere che in ogni caso venga attuato nello spirito delle istruzioni che le hanno disposto. Nell'attesa che venga ripristinato l'istituto vendite, saranno opportuni tutti quei consigli e interventi che la pratica imporrà, al fine di eliminare o almeno ridurre gli inconvenienti, sino ad oggi lamentati.

PROPOSTE E PROGETTI DI RIFORMA

Il Consiglio ha portato il suo esame su progetti e proposte di riforma.

— *Riforma della Giustizia Amministrativa.*

Particolare studio esso ha compiuto sul progetto di riforma della Giustizia Amministrativa, in conformità del deliberato della precedente assemblea.

Le Curie sono impegnate all'approvazione di quel progetto, anche perchè la riforma è sentita come fondamentale esigenza della classe e di tutta la Nazione.

Come ebbi l'onore di riferire in altra assemblea, il pro-

blema fu oggetto di ampio dibattito al Congresso di Palermo, al quale parteciparono attivamente i nostri delegati. In quella sede si discussero, nelle linee generali, le proposte di legge, già presentate al Parlamento: una di iniziativa dei Deputati Lucifredi, Resta, Codacci-Pisanelli, avente per oggetto *norme generali sull'azione amministrativa*, e l'altra, di iniziativa dei Deputati Albertini, Angelini, Amadei ed altri, avente per oggetto riforma della Giustizia Amministrativa. Con la prima si mira a ricondurre, per quanto possibile, ad unità l'azione amministrativa, la cui disciplina è oggi contenuta in una lunga serie di norme frammentarie, e tra loro contraddittorie; e però rappresenta il primo tentativo di codificare i principii generali dell'azione amministrativa. L'altra, avente per oggetto la riforma della Giustizia Amministrativa, prevede il coordinamento di tutte le norme, che regolano i rapporti fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, e propone la istituzione di Tribunali Amministrativi in ogni città, sedi di Corte d'Appello, conformemente al voto espresso nel IV Congresso Nazionale Giuridico Forense, e delle conclusioni adottate nel convegno tenuto in Lecce, ad iniziativa del Centro di Studi Giuridici, saggiamente presieduto dall'avv. Primo Tondo, sulla base della pregevole relazione dell'avv. Nicola Flascassovitti. La istituzione di un tribunale amministrativo in ogni Città, sede di Corte d'Appello, non è in contrasto con la Costituzione, che prevede la possibilità di istituire gli organi giurisdizionali amministrativi anche in città che non sono capoluoghi di Regione. Come hanno rilevato i proponenti: « Si potrà con i tribunali amministrativi, che avranno una circoscrizione limitata quali quelli di Lecce, Trento e Brescia, fare un utile esperimento, per poter poi in un secondo momento giudicare della opportunità di creare, oppure no, le giurisdizioni amministrative provinciali ». Quel progetto assicura l'autonomia al collegio in analogia a quanto stabilito per i tribunali ordinari; richiama per la immissione in carriera le guarentigie dei giudici amministrativi, e le norme stabilite per i magistrati dell'ordine giudiziario, ispirandosi in gran parte al progetto elaborato dall'Ufficio per la Riforma della Pubblica Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dell'Ordine di Trieste, volendo tradurre in

atto i voti formulati a Palermo, nominò una Commissione con l'incarico di studiare il coordinamento e la revisione dei due Disegni di Legge. Quella Commissione ritenne di unificare i due Progetti, formandone un terzo, che venne presentato da quel Consiglio dell'Ordine alla Unione delle Curie il 25 febbraio 1961. Questa delegò i Consigli degli Ordini di *Brescia, Firenze, Lecce, Milano, Trieste e Venezia* col mandato di esaminare il nuovo Progetto. Il 18 marzo 1961 convennero a Venezia i Delegati dei rispettivi Ordini professionali; e per l'Ordine di Lecce il compianto Presidente avv. Donato Mormando e l'avv. Nicola Flascassovitti, invitato anche nella sua qualità di Presidente della Sezione leccese del centro di studi amministrativi. In quella sede però non si raggiunse un accordo sulle linee generali della riforma, in quanto i nostri delegati osservarono: 1) Non appare accettabile che anche nei procedimenti amministrativi si applichi il codice di procedura civile, essendo ciò in contrasto con il carattere pubblicistico del procedimento amministrativo e con le finalità stesse della giustizia amministrativa, intesa a garantire il buon funzionamento e la imparzialità delle Amministrazioni nei pubblici uffici.

La giurisdizione amministrativa è rivolta alla tutela di un interesse pubblico oltre che alla tutela di un interesse privato; 2) E' necessario discostarsi il meno possibile dal progetto Lucifredi, che deriva dal progetto redatto dalla Commissione per la riforma della pubblica amministrazione, costituita l'11 ottobre 1944 sotto la presidenza del compianto prof. Forti, non solo perchè esso ha già avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, ma anche perchè la legge generale sulla riforma amministrativa contiene una sistematica disciplina dell'azione amministrativa, applicabile a tutti gli enti pubblici; 3) Dalla facoltatività del ricorso gerarchico e della opposizione, e dalla possibilità di proporre contemporaneamente il ricorso amministrativo e quello giurisdizionale deriva che sul medesimo oggetto si intenteranno un procedimento amministrativo e un giudizio davanti al tribunale; il che è contrario al principio della economia amministrativa e giudiziaria, che va rispettato.

Trattavasi di questioni di fondamentale importanza, su cui la Commissione non raggiunse l'accordo.

Al Congresso Nazionale Giuridico Forense di Genova del

settembre decorso noi riproponemmo le questioni; e quel Congresso approvò ad unanimità una mozione, presentata dal nostro Ordine insieme con quelli di Trieste, Bologna, Napoli, Milano, Firenze ed altri, e fatta propria dal Comitato di Presidenza. Con quella mozione il Congresso, ritenuto che la Commissione, nominata dalla Unione delle Curie, aveva completato i suoi lavori sul testo coordinato, proposto dal Consiglio dell'Ordine di Trieste, faceva voti che la Unione delle Curie e il Consiglio Nazionale Forense, risolte le questioni rimaste in sospeso, avessero espresso sollecitamente il parere sul testo coordinato dei due Progetti Lucifredi e Albertini, affinché questi, emendati, tenuto conto della coordinazione già effettuata, avessero compiuto il loro *iter* per divenire al più presto Legge dello Stato. E a seguito di tale mozione la Unione delle Curie si è già riunita, ed ha dettato i principii generali da tenere presenti:

1) Quanto alla procedura ha ritenuto di meglio salvaguardare la esigenza dell'impulso di ufficio e del carattere spiccatamente pubblicistico proprio dei giudizi amministrativi, proponendo per la procedura avanti la giurisdizione amministrativa la emanazione di un regolamento autonomo, che si uniformi, per quanto è possibile, al codice di procedura civile.

2) Quanto al coordinamento, ha rilevato che nulla vieta che il lavoro sia utilizzato per ciascuna delle due proposte, ove la separata discussione risulti più conveniente ai fini di un rapido *iter* legislativo.

3) Quanto ai rapporti tra ricorsi amministrativi e impugnazioni in sede giurisdizionale ha affermato il principio della facoltatività della opposizione e del ricorso gerarchico. Ha altresì riconosciuto che in pendenza di uno di tali ricorsi il provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale amministrativo competente sia dal ricorrente che dai controinteressati. Ma ha precisato che in tale caso il tribunale si limita a provvedere sulla eventuale domanda di sospensione per gravi motivi del provvedimento impugnato, e sospende ogni altra pronuncia sino a quando non siano trascorsi complessivamente 120 giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo. Ove entro il predetto termine il ricorso amministrativo venga ac-

colto, il procedimento giurisdizionale si estingue, e non si fa luogo a condanna di spese. Il giudizio giurisdizionale prosegue, se il ricorso amministrativo è respinto o è accolto parzialmente, ovvero se vi è impugnazione incidentale del provvedimento amministrativo da parte di uno o più interessati. In caso di rigetto della opposizione o del ricorso gerarchico l'interessato è ammesso a integrare la sua impugnazione avanti il Tribunale amministrativo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto per motivi inerenti al provvedimento stesso. La Unione delle Curie ha riaffermato il principio generale della necessità di provocare il più possibile il riesame da parte della stessa Amministrazione, essendo auspicabile che l'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo avvenga ad opera degli stessi organi amministrativi. Per il lavoro di coordinamento è stata delegata la medesima Commissione, della quale fa parte l'Ordine di Lecce. Mi sembra quindi necessario che gli studi compiuti dalla Commissione e dalla Unione delle Curie formino oggetto di largo ed approfondito dibattito. Noi abbiamo massimo interesse all'approvazione di questo progetto non soltanto per le ragioni di carattere generale sopra accennate, ma anche perchè nel nostro Centro di Studi Giuridici e nella Sezione del Centro di Studi Amministrativi è stato il problema già autorevolmente impostato, perchè il nostro Ordine fa parte della Commissione di studio, ed infine perchè noi abbiamo un particolare interesse, posto del resto in rilievo anche nella relazione della Proposta Albertini, che i tribunali amministrativi non vengano istituiti presso il Capoluogo della Regione, ma presso la sede del Distretto di Corte di Appello.

Disegno di legge di iniziativa del Governo, avente per oggetto « Modificazioni del Codice di Procedura Civile e delle norme di attuazione dello stesso Codice »

Come già accennò nella precedente relazione il compianto avv. Mormando, è all'esame dei Deputati un Disegno di Legge, concernente modificazioni del Codice di Procedura Civile e delle Disposizioni di Attuazione dello stesso Codice. Con tale Disegno di Legge si propone la introduzione della fase di libera

trattazione, che con altri ritocchi dovrebbe condurre allo snellimento del processo civile, alla eliminazione di inconvenienti, che sono stati riscontrati nell'applicazione del Codice.

Va data lode al nostro Centro di Studi Giuridici per avere preso la iniziativa anche dello studio di quel Progetto, e di avere costituito una Commissione, presieduta da S. E. Piazzalunga, la quale ha completato i suoi lavori mercè relazioni redatte per la parte generale dallo stesso Procuratore Generale, per la parte disciplinata dal Libro I (Disposizioni generali del processo di cognizione) dall'avv. Menotti Guglielmi, per lo stesso Libro I (fase di libera trattazione) dal Giudice Dott. Attilio Motta, per i sequestri dall'Avv. Mario Ricco, per i provvedimenti urgenti dall'Avv. Vincenzo Camassa, per la materia del lavoro dall'avv. Massimino Mazzotta, e per le esecuzioni dal Presidente del Consiglio dell'Ordine. Quella Commissione, dopo numerose sedute, tenute nella nostra sede, ha espresso la unanime opinione che le constatate deficienze dell'Amministrazione della Giustizia civile hanno causa unica nella insufficienza dei mezzi, e che appare contrario allo sviluppo storico dottrinario degli istituti processualistici il tentativo di adattare ai mezzi le norme anzichè adeguare i mezzi stessi alle norme di un sistema, la cui superiorità scientifica è riconosciuta; ha considerato che la progettata proposta di modifiche non alleggerisce il sistema, ma lo ferisce nei principii e nei presupposti, e però ha auspicato che — allo stato — il codice di rito non subisca altri ritocchi.

Tuttavia, sulla base delle relazioni come sopra presentate ed illustrate, ha formulato gli emendamenti da proporre. Di tali conclusioni del Centro di Studi Giuridici il Vostro rappresentante al Congresso Nazionale Giuridico Forense di Genova dette ufficiale comunicazione in Assemblea, alla quale partecipava il Ministro Guardasigilli. Esse sono ora oggetto di coordinazione da parte di un comitato ristretto. Credo di rendermi interprete dei sentimenti dell'Assemblea, esprimendo il più vivo apprezzamento a S. Ecc. il Procuratore Generale per il prestigio dato alla Commissione con la Sua autorevole presidenza, allo Avv. Primo Tondo per la opportuna iniziativa e a tutti i Magistrati e Colleghi che hanno partecipato a quello studio con relazioni o interventi.

PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE

La previdenza ed assistenza — com'è noto — ebbero inizio di attuazione con la Legge 13 aprile 1933 n. 406, con la quale venne istituito l'Ente di Previdenza a favore degli Avvocati e Procuratori, allo scopo di provvedere ad erogazioni temporanee e continuative a favore degli iscritti e delle loro famiglie.

A quell'Ente dovevano essere iscritti, di ufficio, tutti gli appartenenti agli albi professionali; e ad esso fu data la facoltà di istituire una cassa pensioni, quando le condizioni finanziarie lo avessero consentito.

Vennero successivamente emanate la Legge 17 dicembre 1939 n. 1938 e il Decreto 25 giugno 1940 n. 954. Ma l'Ente di Previdenza non valse a soddisfare le legittime aspettative, onde generale fu il malcontento; e di quell'ente fu chiesta la soppressione.

Con la Legge 8 gennaio 1952 n. 6 venne istituita la Cassa, e fu soppresso il vecchio Ente di previdenza. Quella Legge costituì indubbiamente una grande conquista, ritenendosi da alcuni che ogni forma previdenziale ed assistenziale menomasse la libertà e la dignità professionale. Ma sin dalla sua prima applicazione si presentò difettosa e manchevole, onde dallo stesso Senatore Avv. Salvatore Italia, che ebbe il merito di essere riuscito ad ottenere la emanazione della legge istitutiva della Cassa, vennero predisposti due progetti: l'uno che riguardava la riforma generale della legge, e l'altro, di più limitata portata, che prevedeva alcuni emendamenti, diretti ad apportare un incremento alle entrate e un miglioramento economico al trattamento corrisposto ai più anziani.

L'argomento venne dibattuto nel Congresso Nazionale Forense di Firenze (anno 1955), che espresse il voto di una immediata riforma. Si ebbe così la Novella 31 luglio 1956 n. 991. Questa eliminò soltanto alcuni inconvenienti. Successivamente il Congresso di Bologna si espresse favorevolmente alla riforma generale, approvando la mozione conclusiva, con la quale si ritenne di affidare, per l'aspetto tecnico-giuridico del problema, agli stessi organi della Cassa il compito di formulare proposte concrete. Al Congresso Nazionale Giuridico Forense di Palermo il problema fu ampiamente discusso; e successivamente ebbe

luogo in Roma, ad iniziativa della Unione delle Curie, un convegno di Presidenti degli Ordini Forensi, in cui vennero stabilite le linee generali della riforma.

In base alle aspirazioni ed ai voti formulati dalla classe attraverso i suoi organi rappresentativi, il Comitato dei delegati della Cassa nelle riunioni del 25 e 27 febbraio 1961 ed 11 marzo 1961 approvò le linee di un progetto di riforma delle Leggi 8 gennaio 1952 n. 6 e 31 luglio 1956; che fu ampiamente studiato in una pregevole relazione di esperti statistico-attuariali.

Esaminiamo ora rapidamente i punti fondamentali della progettata riforma.

1. — *Obbligatorietà della iscrizione alla Cassa.*

La iscrizione negli albi professionali, secondo la Legge 13 aprile 1933 n. 406, importava l'iscrizione d'ufficio al soppresso Ente di previdenza. La Legge vigente invece ha attuato diverso sistema, secondo il quale hanno diritto ad essere iscritti alla Cassa gli avvocati e procuratori che esercitano effettivamente, con carattere di continuità, la libera professione. Peraltro, gli organi della Cassa procedono di ufficio alla iscrizione di coloro che sono iscritti nei ruoli di R. M. Tuttavia hanno diritto di essere iscritti, su domanda, anche coloro i quali, pur esercitando effettivamente la libera professione con carattere di continuità, non si trovano iscritti nei ruoli di R. M. perchè non raggiungono i limiti imponibili.

Siffatto sistema non sembra conforme ai principii che regolano le altre istituzioni previdenziali ed assistenziali, e non è seguito dalle altre categorie di professionisti liberi esercenti (medici ed ingegneri), per i quali, con i provvedimenti a loro favore si è sancito il principio della *obbligatorietà* della iscrizione alla Cassa.

La questione venne ampiamente dibattuta al Congresso Giuridico Forense di Bologna, che approvò la relazione Santucci-Turchi, nella quale si affermava: « Nello interesse generale dell'Ordine è necessario che siano iscritti alla Cassa di ufficio tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli Albi professionali. E' necessario però che questa norma venga coordinata con le norme della Legge professionale, le quali assicurino la permanenza

negli albi soltanto a coloro che effettivamente e continuamente esercitano una delle professioni forensi ».

Senonchè lo schema previdenziale, predisposto dalla Presidenza della Cassa, approvato con lievi modifiche dal comitato dei delegati, e sottoposto all'approvazione degli esperti statistico-attuariali, ha seguito il criterio attuale di iscrizione obbligatoria alla Cassa soltanto per quegli Avvocati e Procuratori, che vengono iscritti nei ruoli di imposta di R. M. per redditi professionali che raggiungono il minimo imponibile. Il Collegio degli esperti statistico-attuariali ha messo in rilievo gli svantaggi che derivano dalla non obbligatorietà della iscrizione per coloro che non sono tassati in R. M. Ed ha rilevato che tutti gli organismi, istituti ed enti di previdenza, che esercitano in tutti o soltanto in alcuni suoi rami l'assicurazione sociale, iscrivono obbligatoriamente, in forza di legge, una categoria di cittadini, perfettamente delimitata ed individuata nelle sue specifiche caratteristiche. Lo stesso Collegio ha aggiunto che « allorquando in una assicurazione a carattere sociale non sussiste la obbligatorietà della iscrizione l'influenza dei cosiddetti *fattori soggettivi* può determinare sensibili sperequazioni di trattamento fra gli appartenenti alla mutualità ».

Tale schema della riforma previdenziale prevede le seguenti prestazioni:

a) - *Pensione di vecchiaia*. Viene riconosciuta al 70° anno di età dell'iscritto, il quale abbia almeno 25 anni di iscrizione, ovvero in età anteriore, al raggiungimento del 40° anno di iscrizione. Il suo importo viene calcolato sulla base di 3.000 lire di pensione mensile per ogni anno del periodo di iscrizione alla Cassa (varierà quindi tra le L. 75.000 e L. 120.000 mensili). Un minimo di L. 40.000, salvo il di più in ragione degli anni di iscrizione alla Cassa, sarebbe immediatamente applicato, in sostituzione del « trattamento eccezionale » per coloro che nel periodo iniziale di gestione della Cassa andranno a riposo con anzianità inferiore ai 25 anni;

b) - *Pensione di invalidità*. Viene riconosciuta a qualsiasi età con un minimo di cinque anni di iscrizione alla Cassa, previa cancellazione dagli Albi. L'importo sarà calcolato sulla base di L. 3.000 di pensione mensile per ogni anno del periodo di iscri-

zione, con un minimo, comunque, non inferiore alle L. 40.000 mensili ;

c) - *Pensione ai superstiti*. Viene riconosciuta agli aventi diritto dei pensionati per vecchiaia, dei pensionati per invalidità e degli iscritti validi, sempre che l'iscritto al momento della morte abbia almeno cinque anni d'iscrizione. Essa sarà commisurata alla pensione spettante all'iscritto, calcolata con i criteri di cui sopra e ridotta in base alle seguenti percentuali: 50 % se esiste un solo avente diritto; 60% se esistono due aventi diritto; 70% se esistono tre aventi diritto; 80% se esistono 4 o più aventi diritto. L'importo minimo della pensione ai superstiti sarà quindi di L. 20.000, di L. 24.000, di L. 28.000 o di L. 32.000 per i casi in cui gli aventi diritto siano rispettivamente 1, 2, 3, 4 o più. Gli aventi diritto a pensione ai superstiti sono: a) la moglie dell'iscritto sino a quando non abbia contratto nuovo matrimonio; b) i figli dell'iscritto, se minori, sino al 21° anno di età; c) il marito dell'iscritta, se insieme con lo stato di bisogno ricorra una condizione personale di permanente inabilità al lavoro produttivo, e non esistano congiunti tenuti a prestazioni alimentari.

— *Fonti di entrata e contribuzioni.*

La Cassa dispone di due tipi di entrata principale:

Contributi generali, costituiti dai contributi dovuti per lo esercizio della professione di avvocato o procuratore nei procedimenti davanti a qualunque autorità giurisdizionale di qualsiasi ordine o grado; *contributi* dovuti per provvedimenti giurisdizionali e quali aliquote sui compensi derivanti da incarichi affidati agli avvocati dall'Autorità Giudiziaria;

Contributi personali, versati dagli iscritti, che sono commisurati all'1,50% dello imponibile di R. M. per redditi derivanti da attività professionale, col minimo di L. 24.000 annue, per coloro che alla data del 19 febbraio 1952 non superavano i 50 anni, e di L. 36.000 annue per quelli di età superiore.

La Cassa ha inoltre i redditi del proprio patrimonio che, secondo una valutazione effettuata dalla Cassa medesima, ammontava al 13 dicembre 1960 a circa 10 miliardi di lire.

Secondo il progetto, predisposto dalla Presidenza della Cassa, le contribuzioni individuali sarebbero aumentate dall' 1,50 % al 4% dello imponibile di R. M., mentre i minimi di contribuzione sarebbero aumentati a L. 60.000 annue per coloro che abbiano età fino a 35 anni, e a L. 100.000 per quelli di età superiore. I contributi generali dovrebbero pure essere aumentati, in modo che il gettito per tale titolo aumenti del 25-30 % rispetto al gettito attuale.

Tali contribuzioni sembrano esagerate.

E' stato osservato che la Cassa Nazionale di Previdenza per gli ingegneri ed architetti, istituita con legge 14 marzo 1958 n. 179, in base al Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961 *assicura* la pensione di vecchiaia allo iscritto, che abbia compiuto 65 anni di età e possa far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva, nella misura base di lire 600.000 annue in corrispondenza al minimo di 15 anni di contribuzione, aumentabile del 4 % di tale importo per ogni anno di contribuzione oltre il quindicesimo, e riconosce la pensione di invalidità e la reversibilità in favore dei superstiti. Ma si è rilevato che il contributo individuale ammonta a L. 48.000 annue, oltre una percentuale dello 0,80 per mille del costo delle opere (cfr. Decreto Ministeriale 18-11-1961).

Comunque il progetto, così come originariamente proposto dalla Cassa, non è accettabile in tutto il suo contenuto. Ciò è stato rilevato anche da egregi colleghi nelle riunioni mandamentali sopra cennate. Si richiede infatti come esigenza fondamentale della categoria la riduzione a 65 anni del limite minimo di età, per conseguire il trattamento pensionistico. Si chiede il godimento della pensione di reversibilità e indiretta a favore dei discendenti. Naturalmente per ottenere una meno irrisoria prestazione occorrono maggiori entrate. A tal uopo si richiede dai nostri Colleghi che sia resa *obbligatoria* la iscrizione alla Cassa da parte di tutti gli iscritti agli Albi, e che lo Stato intervenga con adeguato contributo. Già tra le entrate della Cassa è lo incameramento dei depositi di Cancelleria. Ma tale gettito è di scarsa importanza: al 30 settembre 1960 fu di sole L. 28.507.702, mentre al 30 settembre 1961 è stato di L. 21.251.007. La relazione del Presidente della Cassa

al Consiglio di Amministrazione sullo schema di bilancio preventivo dell'anno 1962 afferma che si tratta di entrate che non hanno un andamento costante. Nelle nostre riunioni si è ricordato che gli avvocati prestano alla collettività funzioni onorarie non retribuite: assumono la difesa di ufficio nei procedimenti penali; prestano la loro attività gratuita nei giudizi civili a favore dei poveri; sono rappresentanti del Pubblico Ministero nei giudizi in Pretura; partecipano a Magistrature onorarie come Vice Pretori, Conciliatori e Vice Conciliatori, sono componenti di Commissioni fiscali, ecc. Lo Stato dovrebbe compensare tale attività onorifica, che gli Avvocati considerano titolo di nobiltà. Essi non accampano pretese per compensi di sorta in loro favore; ma hanno anche il diritto di chiedere che lo Stato compia i suoi doveri di previdenza nei confronti di coloro che — com'è stato riconosciuto — esercitano una funzione di collaborazione con la funzione giudiziaria. Lo intervento dello Stato potrebbe essere compiuto, com'è stato suggerito, mercè un'addizionale sulla carta bollata per gli atti giudiziari, a compenso delle prestazioni effettuate dagli avvocati in favore della Giustizia.

E' stato altresì rilevato che il contributo personale potrebbe essere esteso alle prestazioni stragiudiziali degli avvocati e procuratori (assistenza innanzi ai notai), a quelle compiute come giudici nei collegi arbitrali, alle esecuzioni, apponendo sul precepto la marca di previdenza, che oggi si corrisponde all'atto della presentazione della istanza di vendita: il che assicurerebbe un gettito notevole.

Gli avvocati non chiedono allo Stato alcuna riconoscenza pensionistica, ma domandano l'attuazione di principii di solidarietà e di giustizia sociale, intesi quale fondamentale dovere della società nazionale, e sanciti anche dalla Costituzione, in modo che sia assicurato un trattamento di pensione, che non li costringa a menare una vita di stenti negli ultimi anni della loro logorata esistenza.

In attesa che la vasta riforma della legislazione previdenziale di cui alla legge 8 gennaio 1952 n. 6 e 31 luglio 1956 n. 191 sia approvata ed attuata, appare evidente la necessità e la urgenza di introdurre modifiche all'attuale sistema previdenziale, suggerite particolarmente da motivi morali e sociali,

In data 23 marzo 1961 i Senatori Ottolenghi, Papalia ed altri presentavano al Senato della Repubblica un Disegno di Legge, che riproduce la proposta fatta dal compianto avv. Mormando in seno al Comitato dei Delegati. Con esso si tende a rendere immediata giustizia agli avvocati e procuratori ultrasessantenni, i quali si trovano in una posizione di particolare sfavore, in quanto avevano superato i 50 anni di età al momento in cui entrò in vigore la Legge 8 gennaio 1952, e beneficiano di una pensione che in moltissimi casi è limitata a L. 25.000 mensili, e in altri casi supera di poco le L. 30.000. Si è giustamente rilevato che la loro età è tale da non consentire una lunga attesa, e che se essi dovessero aspettare la riforma totale della legislazione previdenziale, la riforma potrebbe giungere purtroppo anche in ritardo. Quella proposta di Legge è stata approvata dal Senato in sede deliberante nella seduta del 13 dicembre 1961, ed è stata rimessa alla Camera dei Deputati il 16 stesso. Secondo il testo approvato dal Senato, a parziale modifica degli artt. 42, ult. comma, della Legge 2 gennaio 1952 n. 6 e 13 della Legge 31 luglio 1956 n. 991, l'indennità di contingenza, a partire dallo esercizio in corso, viene elevata al 50% dello importo complessivo delle entrate di cui agli artt. 19 e 22 della suddetta Legge 8 gennaio 1952, a norma delle Leggi vigenti.

Con tale limitata modifica la pensione vitalizia, a far tempo dall'anno 1961, e sino a quando entrerà in vigore la nuova Legge, potrà raggiungere globalmente le L. 50.000 mensili.

Si tratta di un doveroso riconoscimento verso i professionisti anziani, i quali hanno dato alla Cassa prove tangibili di solidarietà e di rinunzie. Posso assicurarvi che ho già interessato gli Onorevoli Deputati della Circostrizione perchè si adoperino per ottenere al più presto l'approvazione della Proposta di Legge in parola, senza modifiche di sorta, in modo che possa subito essere soddisfatta la legittima attesa degli egregi nostri Colleghi anziani, anche perchè la Cassa, in base ai dati di bilancio, ha ridotto per il 1962 la indennità di contingenza da lire 16.000 a lire 14.000 !

— *Assistenza.*

Gli avvocati auspicano la istituzione della Cassa assistenza sanitaria, e chiedono che l'attuazione di questa, anche in esecu-

zione dei voti espressi dal Congresso di Bologna, non venga a lungo ritardata.

Il progetto predisposto dal Comitato dei delegati della Cassa non contiene alcuna norma relativa all'assistenza. Ma perchè si possa avere un sistema di sicurezza sociale, che garantisca anche agli avvocati e procuratori un'adeguata protezione in qualunque stato di bisogno, è da auspicare che al più presto venga disciplinata in maniera certa ed uniforme anche l'assistenza, al fine di evitare il sistema attuale, che non sembra del tutto dignitoso. Com'è noto, la Legge 8 gennaio 1952 n. 6 regola il trattamento di assistenza dovuto agli iscritti alla Cassa, nel senso che debbono provvedere i Consigli dell'Ordine con le somme che ad essi la Cassa devolve, ripartendole in proporzione dei bisogni da valutarsi in sede di Consiglio. La somma stanziata a questo titolo, per tutti i Consigli degli Ordini, è di lire 144.000.000.

Ci pare che debba essere affermato concretamente, e non deve costituire vaga e generica proposizione, che l'assistenza per gli iscritti alla Cassa è un diritto; e che chi versa in stato di bisogno non deve sentirsi umiliato nel chiedere sussidi.

Anche qui occorrono provvedimenti urgenti, che valgano ad alleviare il disagio, in cui versa la classe nella carenza di un'assistenza sanitaria di carattere generale. Ritengo che una Cassa Malattie professionisti, a carattere provinciale, costituita cioè fra la nostra classe e le altre categorie professionali (Ingegneri, Architetti, Dottori Commercialisti e Ragionieri), potrebbe valere come efficace strumento, che con un'amministrazione oculata e aliena da dispendiose attrezzature potrebbe servire ad affrontare localmente il problema. La questione è complessa e merita di essere esaminata sotto i vari aspetti organizzativi, economici ed assistenziali. Io credo che meriti di essere posta allo studio, e che debba essere compito del Consiglio dell'Ordine approfondirla sulla base di un progetto di statuto e di regolamento già predisposto. In questa sede non mi è possibile esporre analiticamente la regolamentazione, che dovrà essere oggetto di tema da discutere in assemblea straordinaria. A me basta aver segnalato la esigenza, da molti condivisa, per conoscere su di essa il Vostro pensiero.

Egregi Colleghi,

Questa relazione è stata necessariamente ampia, dovendo riferirsi alla complessa attività del Consiglio in riferimento al lavoro svolto e ai problemi dibattuti.

In una delle ultime sue riunioni il Consiglio ha ravvisato la opportunità della pubblicazione di un bollettino bimestrale, che renda informati i Colleghi su tutto il lavoro svolto, sui programmi da attuare, e sulle questioni che da vicino ci interessano.

La pubblicazione di un bollettino informativo varrà a rendere in avvenire sintetica la relazione annuale. Ho fiducia che l'Assemblea vorrà approvare anche tale iniziativa.

* * *

Alla fine del nostro mandato, abbiamo voluto festeggiare gli avvocati anziani Serafino Carallo, Luigi Calabrese, Giorgio Carrozzini, Alfredo Leccisi e Nicola Nacucchi, consegnando loro una medaglia a ricordo della Toga d'oro, e i giovani procuratori, di recente iscritti all'Albo, offrendo la Toga al primo classificato, dott. Lucio Caprioli.

Mi sia consentito ora di aggiungere che con la cerimonia svoltasi stamane il Consiglio ha ritenuto di concludere la sua attività in forma austera e solenne, quasi per dare consistenza ed attuazione al monito, racchiuso nella orazione pronunciata da Ettore Botti in memoria di Enrico De Nicola:

« Il patrocinio forense non è soltanto un'attività professionale, ma una missione, alla quale si accede per vocazione, come per sacerdozio; l'avvocatura non è soltanto una nobile categoria di lavoratori del pensiero, ma è sopra tutto un Ordine, cioè una libera adunanza di spiriti vincolati da una spontanea disciplina, per l'attuazione delle due supreme aspirazioni dello spirito umano nella convivenza sociale: la libertà e la giustizia ».